



CORTE DEI CONTI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE

Area Economico Finanziaria | IL DIRIGENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 12 del 14 marzo 2019

OGGETTO: determinazione a contrarre – art. 40, comma 1, lett. a del regolamento (Provvedimento 31 ottobre 2012-“Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria della Corte dei Conti”) competenze – Circolare N. 7 del 26/1/2011.

Ordine di riparazione del sedile di due sedie, con rifacimento completo della struttura e recupero del rivestimento in finta pelle, e rivestimento completo, in velluto di lino, di due seggioloni in stile allocati nella stanza presidenziale della Sezione Giurisdizionale.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- nella stanza presidenziale della Sezione Giurisdizionale sono allocati rispettivamente due seggioloni in stile, il cui rivestimento è in stato di completa obsolescenza, con strappi della stoffa e cedimento dell’imbottitura, oltre a due sedie, anch’esse in stile e rivestite in finta pelle, che presentano notevoli lacerazioni al sedile, tali da renderlo inutilizzabile;
- a seguito di sopralluogo, il tappezziere Federico Casagrande Montesi, titolare dell’omonima ditta individuale, ha verificato la possibilità di recupero del rivestimento in finta pelle delle due sedie, che necessitano del rifacimento completo del sedile, mentre, per quanto riguarda i due seggioloni, ha prodotto dei campioni di stoffe, per provvedere a rivestimento identico a quello del salotto presente nella stessa stanza (velluto di lino ocra). Successivamente, ha prodotto un’offerta che



CORTE DEI CONTI

prevede un costo, comprensivo della fornitura del tessuto, pari ad Euro 1.750,00, I.V.A. esclusa, che risulta congruo;

- poiché ai sensi del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall' articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190, *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"* è stato richiesto al fornitore con presentazione di apposito atto, di dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato e/o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Corte dei conti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei loro confronti. Infatti, nel caso emerga la suddetta situazione a seguito di verifica, il contratto potrà essere risolto, senza onere alcuno per l'Amministrazione. Nel caso di specie, è già stato appurato, che nei confronti del fornitore, ai sensi della citata L. 6 novembre 2012, N. 190, e s.m.i., non risultano cause di incompatibilità;

- attualmente il competente capitolo di spesa è capiente.

Tutto ciò premesso, per garantire il necessario decoro della stanza presidenziale,

DETERMINA



CORTE DEI CONTI

di procedere tempestivamente all'emissione dell'ordine, al tappezziere Federico Casagrande Montesi, artigiano, per il rifacimento *ex novo* del sedile di due sedie in stile, con recupero del rivestimento in finta pelle, e il rivestimento completo, comprensivo della fornitura del tessuto in velluto di lino ocra, di due seggioloni in stile, con una spesa totale pari ad **Euro 1.750,00, I.V.A. esclusa.**

IL DIRIGENTE

Dott. Sebastiano Alvisè ROTA



CORTE DEI CONTI